

## **CONVENZIONE PER LA CONSULENZA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra i signori:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale che legalmente rappresenta;
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario Comunale di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

### **PREMESSO CHE**

- il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, ha trasformato il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici attraverso la progressiva applicazione delle norme del diritto privato in ragione di quelle del diritto pubblico;
- pertanto, tale rapporto di lavoro è disciplinato anche dalle disposizioni contrattuali e da quelle del Capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- secondo l'art.2 del già citato D.Lgs. n. 165/2001 "le linee fondamentali di organizzazione degli uffici spettano alle Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di autonomia, efficienza, efficacia ed economicità";
- le novità introdotte dal D.Lgs. 165/2001 nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, se non affrontate in modo efficace attuando tutte quelle iniziative e procedure in grado di interpretare razionalmente e con univocità l'attuazione di tutti gli istituti contrattuali vigenti, potrebbero generare numerose controversie inerenti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, nonché implementare le difficoltà interpretative e di gestione delle relazioni sindacali;
- da più Comuni è stata manifestata la necessità, viste le ridotte dimensioni dei Comuni della Provincia di Belluno, che vi sia un Ente locale in grado di fornire consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- la Provincia di Belluno sembra essere l'Ente intermedio più idoneo a dare questo servizio poiché dotata di Ufficio specifico;
- questo servizio di consulenza può essere utilizzato da tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con apposita convenzione da stipulare con la Provincia stessa;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva ai sensi di legge il \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ ha aderito all'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Belluno ed ha autorizzato il Segretario Comunale a sottoscrivere la relativa convenzione;

ciò premesso

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 – Attività dell’Ufficio di consulenza**

1. Ai sensi dell’art.30 – commi 1 e 4 - del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la Provincia di Belluno – attraverso il conferimento di un incarico a due dipendenti facenti capo al Servizio del Personale - fornisce ai Comuni associati una attività di consulenza in ordine all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, ai fini del regolare svolgimento dei rapporti stessi e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, per evitare, per quanto possibile, l’insorgere di controversie;

#### **Articolo 2 – Composizione dell’Ufficio di consulenza**

1. L’Ufficio di consulenza è composto da:
  - a) Il funzionario provinciale responsabile del Servizio Personale;
  - b) Un dipendente provinciale di categoria “C” o “D” del medesimo Servizio designato dal Segretario Generale della Provincia di Belluno.

#### **Articolo 3 – Ambito operativo**

1. L’ufficio di consulenza ha il compito di fornire agli Enti associati:
  - a) le informazioni e le interpretazioni circa i contenuti dei Contratti di lavoro e delle leggi ad essi collegati;
  - b) fac-simili di accordi o schemi tipo di deliberazioni attinenti gli istituti contrattuali de quo;
  - c) schemi tipo di regolamenti di applicazione dei contratti collettivi di lavoro o di quelli integrativi.
2. Ogni Ente associato ha la facoltà, nel rispetto della propria autonomia statutaria e regolamentare, di assumere le determinazioni finali in ordine ad ogni singolo istituto contrattuale da applicare.
3. I dipendenti incaricati forniranno le loro prestazioni fuori dal normale orario di servizio e per un numero di 4 (quattro) ore settimanali, in giornata da stabilire.

#### **Articolo 4 – Attività relativa al contenzioso stragiudiziale**

1. Qualora un dipendente o più dipendenti dell’Ente associato, ovvero una o più Rappresentanze sindacali provinciale o aziendale, promuovano una vertenza in ordine alle decisioni assunte, spetta all’Ufficio unico a livello provinciale per il contenzioso adottare tutti gli strumenti idonei a derimere le controversie.

### **Articolo 5 – Spese di funzionamento**

1. Le spese generali relative al funzionamento del Servizio di Consulenza, dell'Ufficio Unico del contenzioso e dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, sono sostenute dai Comuni convenzionati con un unico contributo annuo determinato in €.0,10 per abitante (censimento ISTAT 2001) a cui si aggiunge una quota di €.15,49.= per dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le quote di cui al precedente punto vanno versate alla Provincia in due rate secondo le seguenti modalità:
  - a) La prima rata, pari al 50% dell'intero ammontare, sarà versata all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. La prima rata degli anni successivi verrà versata entro e non oltre il 15 gennaio.
  - b) La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo definito, sarà versata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di sottoscrizione della presente convenzione e degli anni seguenti.

### **Articolo 6 – Partecipazione dei Comuni**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ accetta che anche gli altri Comuni della provincia si convenzionino allo scopo con la Provincia e riconosce la convenzione di uguale testo con i medesimi stipulata anche con atto separato.

### **Articolo 7 – Validità della convenzione**

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare alla Provincia, con preavviso di almeno sei mesi.